



**WWF** *for a living planet*®

**WWF Italia**  
Via Po, 25/c  
00198 Roma

Tel: 06844971  
Fax: 0684497236

RACCOMANDATA A.R.

Preg.mo dott. Possano Galli  
Sindaco di  
MANCIANO GR

e, p.c. arch. Maria Teresa Dini  
Dirigente Area Territorio-Ambiente  
Comune di  
MANCIANO GR

WWF - Sez. regionale  
FIRENZE

WWF - Sezione di  
GROSSETO

Roma, 26 giugno 2007  
Prot.DG501/07-VTep

**OGGETTO: risposta alla Vs. nota del 28/5/2007 (n° 9294), e reiterazione dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla nostra Sezione regionale in data 9/5/2007.**

Abbiamo ricevuto la risposta del Suo Comune (datata 28/5/2007, a firma del Dirigente arch. M. T. Dini) alla richiesta di accesso ad alcuni atti amministrativi riguardanti la nota vicenda urbanistico/edilizia in loc. Poggio Murella, inoltrata dalla nostra Sez. regionale in data 9/5/c.a. Sia pure in forma interlocutoria, detta risposta nega di fatto l'accesso ai richiesti documenti, sostenendo la tesi per la quale sarebbe dubbio che atti di natura urbanistico/edilizia possano rientrare nel novero delle "informazioni ambientali". Già lo scorso anno analoghe richieste inoltrate dal sig. \*\*\*\*\* erano state respinte con svariate motivazioni. Per ultima, con lettera del 10/4/2007 venivano rifiutati i documenti della Variante al PRG approvata il 27/2/2003, con la motivazione che il sig. \*\*\*\*\* si era qualificato come responsabile della Sezione WWF di Modena, la quale non ha la rappresentanza legale dell'associazione né competenza sul territorio (il che è ovvio ma discutibile: il WWF non è un Tribunale o un ente pubblico che opera in base a rigide competenze territoriali, bensì

**CISQ CERT** La Gestione dei Soci e del Tesseramento WWF  
è certificata ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845)

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:  
Associazione Italiana per il  
World Wide Fund For Nature  
Via Po, 25/c – 00198 Roma

C.F. 80078430586  
P.I. IT02121111005

Ente morale riconosciuto con  
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le  
Ricerche N. H 1890AD2.

O.N.G. idoneità riconosciuta  
con D.M. 2005/337/000950/5  
del 9.2.2005 – ONLUS di  
diritto





**WWF** *for a living planet*®

un'associazione di privati volontari uniti da un comune intento, e ben si potrebbe concedere che ciascuno di essi possa assumere iniziative in modo informale. E comunque il diritto di accesso agli atti non concerne solo le associazioni riconosciute portatrici di interessi diffusi, ma anche il singolo cittadino).

Passando all'ultimo diniego, come si è detto espresso in forma interlocutoria (quello in oggetto del 28/5/2007, riferito all'istanza presentata il 9/5/2007 dalla competente Sezione reg.le Toscana), si ritiene tale atto illegittimo. **Venuti meno altri argomenti, la dirigente cerca di prendere ancora tempo con una richiesta di "chiarimenti", stavolta basata su un dubbio: quello che - stando all'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 1 lett. a), numeri da 1 a 6 del D.lgs 19/8/2005 n° 195 - "non sembra che gli atti di 'governo del territorio' rientrino nell'informazione ambientale come sopra definita".**

A tal proposito, ricordiamo che la tuttora vigente legge urbanistica fondamentale dello Stato n° 1150 del 1942, stabilisce all'art. 31 che "CHIUNQUE" può prendere visione in Comune delle licenze edilizie (oggi diventate "permessi di costruire") **e dei relativi atti di progetto**. La legge non parla dell'estrazione di copie, ma ciò si spiega facilmente con il fatto che all'epoca le fotocopiatrici erano ancora di là da venire.

Quanto sopra vige espressamente, è vero, per la sola parte di documentazione costituita da progetti e licenze edilizie/permessi di costruire. Ma la nostra interpretazione è che se la legge del 1942 non ha esplicitato analogo diritto anche per la visione dei PRG e loro Varianti ciò dipende dal semplice fatto che la libera accessibilità al pubblico di tali atti era parsa all'epoca talmente ovvia da non necessitare di una precisa statuizione. Sarebbe paradossale del resto se i permessi di costruire (che riguardano direttamente i privati) fossero sempre e da chiunque accessibili, e gli atti di pianificazione (che concernono in generale l'assetto del territorio) restassero invece nel limbo di una quasi inaccessibilità.

Sempre mantenendoci sul piano generale, la l.r. 3/1/2005 n° 1 "Norme per il governo del territorio" stabilisce con molta chiarezza la corrispondenza territorio=ambiente. Gli articoli del Titolo I pongono tra le finalità del "governo del territorio" (cioè della disciplina urbanistico/edilizia) "la salvaguardia dell'ambiente naturale", lo sviluppo sostenibile, l'individuazione delle c.d. "invarianti territoriali", la tutela delle risorse del territorio e dell'equilibrio degli ecosistemi, ecc.

E se poi si passa alla tutela paesaggistica (qui prescindendo dal fatto contingente che l'area in oggetto è sia pur per pochi metri fuori del vincolo paesistico), le cose si chiariscono ancor più. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) stabilisce infatti all'art. 135 che la



**WWF** *for a living planet*®

pianificazione paesaggistica non deve concernere più le sole aree vincolate, bensì l'“intero territorio regionale”. La Toscana si è pienamente adeguata – almeno in teoria – al precetto, stabilendo di far coincidere il Piano Paesistico "unico" con il proprio P.I.T., nonché con i PTCP e con gli stessi PRG comunali. L'obiettivo (a nostro avviso pericoloso, ma qui non è in discussione il metodo) è quello - come ha chiaramente spiegato la Regione nella risposta ai nostri quesiti - di giungere ad una "pianificazione paesaggistica dal basso", basata sulla correlazione fra i piani di tutti i livelli e sul rispetto delle "invarianti territoriali", partendo proprio dall'assunto di base che la "tutela ambientale" va garantita attraverso gli strumenti dell'ordinaria pianificazione, che pertanto acquistano TUTTI quella "valenza paesaggistica" indicata dal Codice, con ciò diventando anche strumenti di tutela ambientale.

Tutto quel che precede potrebbe in fondo essere superfluo, e infatti lo abbiamo citato solo per darLe un'idea dell'erroneità della posizione del Comune, che strida con gli assunti di una Regione che dichiara di aver fatto della "partecipazione pubblica alla gestione del territorio" la base del proprio ordinamento amministrativo. Passando dunque a considerazioni più tecniche. **La informiamo ad es. della Sentenza del Consiglio di Stato del 19/1/2005 (n° 5205/2005, pagg. 7-8) con la quale è stata ribadita la legittimazione processuale di Legambiente, con la esemplare motivazione che - pur trattandosi nel caso specifico di una questione concernente Varianti urbanistiche al PRG - quell'associazione abbia agito "anche e soprattutto a tutela di interessi ambientali, peraltro inscindibilmente legati a quelli urbanistici..."**.

E' pur vero che il D.lgs 195/2005 di attuazione della Direttiva 2003/4/CE riguarda esclusivamente l'accesso alle informazioni "ambientali". Senza tornare a quanto detto in precedenza sull'odierno concetto di "ambiente", rileviamo che proprio l'art. 2 del D.lgs in questione include anche "i piani e i programmi" e in genere tutte le attività che possano incidere sui "fattori dell'ambiente", nonché sul paesaggio.

Ma la considerazione più importante sul piano giuridico è che il suddetto D.lgs non è l'unica né la più importante norma in fatto di accesso agli atti amministrativi. La legge generale dello Stato in proposito è la 241/1990, completata dal Regolamento approvato con DPR 184/2006. All'art 22 la legge stabilisce che "Tutti i documenti amministrativi sono accessibili", salvi i casi di segreto previsti direttamente dalla legge. A differenza dall'informazione "ambientale", invocabile da chiunque, quella prevista dagli artt. 22 e sgg. della legge 241/1990 richiede la dimostrazione di uno specifico ed attuale interesse; cosa del tutto scontata quando si tratti di istituti come il WWF, individuato quale Associazione perseguente finalità ambientali a norma degli artt. 13 e 18 della legge 8/8/1986 n° 349 (con D.M. del 20/2/1987).



**WWF** *for a living planet*<sup>®</sup>

In conclusione, facendo nostra l'istanza del 9/5/2007 della Sezione regionale del WWF, e reiterandola anche ai sensi degli artt. 22 sgg. della legge 241/1990 come integrati dalla 1. 15/2005 e dal successivo Regolamento, invitiamo Lei - e per quanto di competenza il dirigente arch. M. T. Dini - a trasmetterci - entro il termine massimo previsto dalla legge di 30 giorni dalla ricezione della presente, la documentazione già a suo tempo richiesta, consistente in:

1): copia deliberazione C.C. 27/2/2003 n° 3 riguardante la Variante al PRG per la ridefinizione unitaria dell'area F2 in Poggio Murella, ai sensi dell' art 40, commi da 8 a 20, L.R. 5/1995.

2): gli elaborati grafici della suddetta Variante.

3): copia autentica delle N.T.A. del PRG vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire alla ditta Hotel Saturno (10/3/2004).

4): copia della convenzione stipulata in data 15/11/2001 (n° 2953 rep.) ed il progetto concessionato in data 25/6/2002 (tutti gli elaborati grafici presentati oggetto di concessione) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area in questione.

5): copia del verbale del C.C. del 27/2/2003 con il quale fu approvata la Variante al PRG (inclusa l'indicazione dei consiglieri presenti, votanti all'atto della delibera, approvanti, astenuti o contrari).

Ricordiamo che il WWF Italia, in quanto ONLUS, è esonerata dalle imposte di bollo.

**Ci spiace dover aggiungere - data la situazione ormai improcrastinabile - che in caso di ulteriori risposte dilatorie saremo costretti ad adire le competenti autorità giudiziarie. Quale precedente Le ricordiamo la sentenza del TAR Toscana 28/12/2000, che ha dichiarato illegittimo il comportamento del Comune di Capoliveri (che aveva negato alla Sezione WWF i documenti su una vicenda edilizia, con motivazioni analoghe a quelle di cui ora trattasi). Non solo il Comune è stato condannato alle spese, ma il compenso di quasi 2.000 euro pagato all'avvocato è stato ritenuto "danno erariale dovuto a colpa grave" dalla Corte dei Conti, che di propria iniziativa ha rinviato a giudizio -tuttora in corso- gli amministratori di quel Comune.**

In attesa dei richiesti documenti inviamo nel frattempo i migliori saluti

Valentino Tosatti  
Ufficio Legale WWF Italia